

CONVENZIONE FINALIZZATA ALL'ESPLETAMENTO DI ATTIVITÀ DI ELETTROFISIOLOGIA TRA

La ASL Roma I, C.F. e P.I. 13664791004, con sede legale in Roma, Borgo Santo Spirito 3, in persona del Legale Rappresentante, il Direttore Generale f.f. Dott.ssa Roberta Volpini, per la sua carica domiciliato presso la sede legale dell'Azienda;

E

La ASL di Rieti, C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo, 42, nella persona del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Anna Petti, giusta delega di cui Deliberazione n. 4/DG del 04.12.2020, del presente atto ed agli effetti del presente atto domiciliato in Rieti Via del Terminillo n. 42;

PREMESSO CHE

- la ASL di Rieti, vista la carenza di organico e l'assenza di sufficienti specifiche competenze, ha la necessità di acquisire prestazioni professionali qualificate nella branca di elettrofisiologia, da altre strutture pubbliche, al fine di garantire la continuità assistenziale e la formazione di personale dirigenziale medico;
- la Asl Rieti, con nota protocollo n. 44993 de 21/06/2022, ha richiesto la disponibilità alla ASL Roma I al rinnovo della convenzione finalizzata alle attività di elettrofisiologia;
- la Asl Roma I, con nota prot. n. 108125 del 07/07/2022, ha manifestato la disponibilità al rinnovo del rapporto convenzionale senza soluzione di continuità e alle medesime condizioni;
- l'art. 117 del CCNL dell'Area Sanità siglato il 19/12/2019, triennio 2016/2018, prevede che: qualora l'attività di consulenza dei dirigenti del ruolo sanitario sia chiesta all'azienda da soggetti terzi, essa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio ed attuata con le medesime modalità e procedure previste dall'art. 117, comma 2, del citato CCNL mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate;

Tutto ciò premesso, le parti come sopra rappresentato,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e sono accettate con valore di patto per le parti.

ART. 2

Oggetto della Convenzione

L'ASL Roma I e l'ASL di Rieti costituiscono con il presente atto un rapporto di collaborazione per l'espletamento di prestazioni professionali da rendere ad opera di personale dipendente a rapporto esclusivo dell'Azienda, specialista nella branca di Cardiologia e Aritmologia Clinica ed Interventistica, al fine di fornire un supporto attivo nelle procedure di elettrofisiologia cardiaca nel trattamento di pazienti affetti da patologie cardiache con manifestazioni aritmiche.

A tal fine, l'Azienda Sanitaria Locale Roma I, si impegna ad inviare presso l'Ospedale di Rieti i Medici Cardiologi specialisti in Aritmologia Clinica ed Interventistica individuati dal Direttore della UOC Cardiologia Clinica e Riabilitativa del Presidio Ospedaliero S. Filippo Neri, ASL RMI, Dr. Furio COLIVICCHI.

ART. 3

Modalità d'erogazione delle prestazioni

L'attività oggetto della presente convenzione consiste nell'assicurare supporto all'attività di elettrofisiologia presso la U.O.C. Cardiologia dell'Ospedale di Rieti, con un accesso di circa 1 volta a settimana, e comunque secondo le necessità, per un massimo di 12 ore ad accesso.

L'attività in argomento sarà svolta al di fuori dell'orario di servizio e comunque subordinatamente alle esigenze dell'Azienda di appartenenza, nel rispetto della normativa vigente in materia con particolare riferimento all'art. 117 art. del CCNL 19.12.2019 dell'Area Sanità e al D. Lgs. 66/2003 in materia di organizzazione dell'orario di lavoro.

La predetta attività non potrà essere erogata nei giorni di ferie, congedi e permessi retribuiti a vario titolo. Al fine di regolare l'andamento del rapporto convenzionale, viene individuato un referente dell'Accordo Convenzionale, specialista Cardiologo, Direttore della UOC Cardiologia Clinica e Riabilitativa del Presidio Ospedaliero S. Filippo Neri, Dr. Furio COLIVICCHI, in quale si impegna a garantire l'organizzazione, la continuità e la tempistica di erogazione delle prestazioni, da parte di un gruppo di Consulenti Cardiologi.

L'ASL di Rieti a mette a disposizione dei Medici specialisti della ASL Roma I, per lo svolgimento di dette prestazioni, il personale tecnico e/o infermieristico, nonché idonei locali, le attrezzature e il materiale sanitario necessari per l'attività svolta presso la sede della ASL di Rieti.

ART. 4

Referenti

I referenti per la presente convenzione vengono così individuati:

- per l'ASL Roma I, Dr. Furio COLIVICCHI, Direttore della UOC Cardiologia Clinica e Riabilitativa del Presidio Ospedaliero S. Filippo Neri;
- per l'ASL di Rieti, Dr. Amir KOL, Direttore della UOC Cardiologia.

ART. 5

Compenso

La ASL di Rieti, per l'attività prevista dal presente accordo, si impegna a corrispondere un compenso orario di € 60,00 (sessanta/00) oltre IRAP (IVA esente ai sensi dell'art. 10, comma 18 D.P.R. n. 633/72 in quanto prestazioni sanitarie), oltre ad un rimborso forfetario di € 100,00 (cento/00) /accesso.

La ASL Roma I si impegna a versare il compenso netto spettante ai professionisti ad avvenuto introito dei proventi, detratti i costi aziendali nella misura del 5%.

ART. 6

Modalità di pagamento

L'addebito delle prestazioni rese sarà contenuto nella fattura emessa dalla ASL Roma I nei confronti della ASL di Rieti sulla base di un riepilogo delle prestazioni effettuate a cura dei referenti individuati e autorizzato dalla Direzione Medica Ospedaliera.

Tale fattura sarà pagata dalla ASL di Rieti, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, a mezzo bonifico bancario intestato a:

Azienda Sanitaria Locale Roma I

Banca di Credito Cooperativo di Roma SCRL

IBAN - IT 32 P 08327 03398 000000001060

Ciascuno dei due Enti, per quanto di rispettiva competenza, provvederà alle operazioni di verifica delle prestazioni effettuate e della liquidazione delle citate fatture, nonché del versamento della quota spettante al proprio personale dipendente che ha erogato le prestazioni stesse.

ART. 7 *Assicurazione*

La ASL Roma I provvederà alla copertura assicurativa dei Dirigenti Medici per i danni eventualmente subiti nell'espletamento dell'attività e per i danni eventualmente causati a terzi nell'espletamento dell'attività medesima.

La ASL di Rieti si assumerà la responsabilità per i rischi per danni causati a terzi/utenti derivanti dai propri impianti ed attrezzature.

ART. 8 *Obblighi in materia di radioprotezione*

La classificazione di radioprotezione del personale esterno viene assicurata dall'Esperto di Radioprotezione dell'Ente di appartenenza e il giudizio di idoneità che ne consegue viene rilasciato dal Medico Autorizzato del medesimo Ente.

La ASL di Rieti nell'autorizzare l'accesso presso le zone classificate per i rischi da radiazioni ionizzanti, deve fornire al personale esterno gli idonei mezzi di sorveglianza dosimetrica e i dispositivi di protezione individuale stabiliti dall'Esperto di Radioprotezione della ASL di Rieti, sentito l'Esperto di Radioprotezione dell'Ente di appartenenza, eccezion fatta per dispositivi di protezione individuale personalizzati (Es: occhiali anti-x graduati).

L'Ente di appartenenza del personale esterno si impegna a garantire la formazione di base prevista dal d.lgs. n. 81/2008 e dall'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, nonché la formazione specifica in materia di radioprotezione di cui al d.lgs. 101/20. La ASL di Rieti deve provvedere a informare il personale esterno sui regolamenti e/o procedure di radioprotezione in vigore presso le zone classificate in cui si svolgerà l'attività del personale.

Qualora il personale esterno sia classificato come "Esposto di Categoria A" il giudizio è riportato sul Libretto Personale di Radioprotezione, che dovrà essere presentato ogni qualvolta accede alle strutture della ASL di Rieti.

L'Esperto di Radioprotezione della ASL di Rieti provvede a compilare il Libretto Personale di Radioprotezione con periodicità almeno semestrale riportando le dosi assorbite dal personale esterno.

L'Ente di appartenenza del personale esterno si impegna a rispettare quanto previsto dall'Art. 112 del d.lgs. 101/20.

La ASL di Rieti si impegna a rispettare quanto previsto dall'Art. 113 del d.lgs. 101/20.

Per consentire l'opportuno coordinamento per gli adempimenti di cui agli Artt. 112 e 113 del d.lgs. 101/20, l'Ente di appartenenza del personale esterno e la ASL di Rieti devono assicurare adeguati contatti tra i rispettivi Esperti di Radioprotezione e Medici Autorizzati.

L'Ente di appartenenza del personale esterno e la ASL di Rieti concordano di concerto il seguente Vincolo di Dose ai sensi dell'Art. 112 punto 1 lettera c) e lettera l) come di seguito stabilito.

Vincolo di Dose per i radioesposti in Categoria A:

Corpo Intero 3,00 mSv/semestre;

Arto/Pelle 80,00 mSv/semestre;

Cristallino 3,00 mSv/semestre.

Vincolo di Dose per i radioesposti in Categoria B:

Corpo Intero 2,50 mSv/semestre;

Arto/Pelle 25,00 mSv/semestre;

Cristallino 2,50 mSv/semestre.

Qualora il giudizio di idoneità debba essere rinnovato durante il periodo di frequenza presso il la ASL di Rieti, sarà compito dell'Ente di Appartenenza provvedere al rinnovo del giudizio.

ART.9

Trattamento dei dati

I dati e le informazioni acquisite da soggetti interessati dovranno essere considerati strettamente riservati e pertanto non ne è consentito l'uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati nel presente atto e rientranti nell'oggetto della convenzione.

I dati saranno trattati da entrambi le Parti al solo fine dell'espletamento delle attività oggetto del presente accordo, nel pieno rispetto dei testi normativi di riferimento che, ai fini del presente accordo, debbono intendersi il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice Privacy") e, a far

data dal 25 maggio 2018, il Regolamento Europeo 2016/679 – “General Data Protection Regulation 679/2016” (“GDPR”).

Le parti dichiarano che il trattamento di dati personali di dipendenti e collaboratori, nonché di terzi raccolti od utilizzati in occasione ed in ragione dello svolgimento delle attività di cui al presente contratto, saranno trattati in conformità a quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 2016/679, come formalizzato dalle rispettive policy aziendali in materia di Privacy.

Ciascuna delle Parti si impegna, pertanto, a trattare i dati personali in modo leale e corretto, per finalità strettamente connesse all’esecuzione del Contratto nonché a tutelare la loro riservatezza, nel rispetto delle disposizioni del GDPR anche con riguardo ai profili della sicurezza del trattamento.

I Medici cardiologi individuati effettueranno il trattamento dei dati in conformità alle modalità definite dall’azienda. In particolare, la ASL Rieti provvederà a nominare il Dirigente individuato dalla ASL Roma I, quale “persona autorizzata al trattamento”. Tutti i dati acquisiti nel corso del rapporto convenzionale resteranno al termine del rapporto di esclusiva disponibilità della ASL Rieti.

ART. 10

Durata

La presente Convenzione ha validità annuale dal 1 maggio 2022 al 30 aprile 2023, fatta salva la possibilità delle parti di recedere prima della scadenza prevista mediante Pec o lettera raccomandata A/R da inviarsi almeno 15 giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

La convenzione potrà essere rinnovata, mediante accordo scritto firmato da soggetti muniti di idonei poteri, esclusivamente su espressa volontà delle parti e a seguito di specifica richiesta da effettuare, di norma, almeno due mesi prima della scadenza.

In caso di recesso, la ASL ROMA I avrà diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente effettuate e riconosciute dall’ASL Rieti.

ART. 11

Definizione delle controversie

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra loro in dipendenza del presente accordo. In caso contrario, la

risoluzione delle controversie in materia di validità, interpretazione ed esecuzione del presente accordo sono disciplinate dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il quale regola il funzionamento del processo amministrativo innanzi ai T.A.R. e al Consiglio di Stato.

ART. 12
Sottoscrizione

Il presente accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e verrà registrato solo in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente.

Azienda Sanitaria Locale Rieti
Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Anna Petti

Azienda Sanitaria Locale Roma I
Il Direttore Generale f.f.
Dott.ssa Roberta Volpini